

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1620 del 28/03/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione relativa all'occupazione di area del demanio idrico per attraversamento del Fiume Montone nel Comune di Castrocaro Terme e Terre del Sole. Richiedente Societa' Terme di Castrocaro S.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1613 del 23/03/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventotto MARZO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l' art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente (DGR nn. 350/2003, 144/2009, 1877/2011);
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico

dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia Romagna n. 12262 del 09/09/2004 con la quale è stata rilasciata per 12 anni alla Società Terme di Castrocaro Spa, la concessione relativa all'attraversamento del Fiume Montone con trave posta a sostegno di una condotta per lo smaltimento dei fanghi;

PRESO ATTO che con istanza corredata di allegati tecnici presentata in data 26/11/2015 e assunta a prot. n. PG/2015/847505 lo stesso giorno, la Società Terme di Castrocaro Spa CF 00124390402, con sede in Via G. Marconi, 14/16 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'attraversamento aereo con trave reticolare metallica a sezione triangolare della lunghezza di m. 32 posta a sostegno di condotte fanghi, sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC);

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n.17 del 27/01/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2016/9731 del 29/128/2016 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'attraversamento aereo con trave reticolare metallica posta a sostegno di condotte fanghi, sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC), possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 926,93

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 17/03/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 926,93;
 - c) l'importo di € 666,93 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di rinnovare alla Società Terme di Castrocaro Spa CF/P.IVA 00124390402, con sede in Via G. Marconi, 14/16 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC) la concessione di area demaniale del corso d'acqua fiume Montone per il mantenimento di un attraversamento aereo con trave reticolare sezione triangolare della lunghezza di 32 m posta a sostegno di una condotta per lo smaltimento dei fanghi, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2029;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 926,93 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT25R0760102400001018766707 intestato a STB Romagna;
8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 926,93 pari all'annualità del canone 2017, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 260,00 è stato integrato per adeguarlo al canone 2017 col versamento di € 666,93. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di dare atto che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24,
11. di stabilire che, il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione del presente atto e che la registrazione è a carico del concessionario;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13. che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
16. Di precisare che:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale.
17. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
18. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
19. di notificare il presente atto via PEC al concessionario Società Terme di Castrocaro Spa tramite PEC

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area Coordinamento Rilascio concessioni Pratica n. FCPPT0802/15RN01 a favore della Società Terme di Castrocaro S.p.A. - CF 00124390402, con sede in Via Guglielmo Marconi n. 14/16 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC).

Pratica FCPPT802/15RN01

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n.12262/2014.

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'attraversamento aereo del corso d'acqua fiume Montone con trave reticolare metallica a sezione triangolare della lunghezza di m. 32 posta a sostegno di una condotta fanghi, in area demaniale nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC). L'opera in oggetto è individuata negli elaborati grafici a supporto dell'istanza originaria, conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2029.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
- Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 926,93
- L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre

dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

- L'importo del deposito cauzionale costituito il € 260 a garanzia degli obblighi del Concessionario in relazione al rilascio della citata concessione n. 12262 del 09/09/2004 è stato integrato fino alla concorrenza di € 926,93 con il versamento di € 666,93. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente

e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite ai sensi del comma 1, art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVENTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per l'occupazione;
2. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
3. Il presente Nulla Osta non costituisce in alcun modo, per la struttura esistente su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente fare istanza e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio. In caso di necessità di demolizione o modifica dell'opera esistente, il Concessionario, previo accordo con Arpae e ARSPPC (per le modalità di esecuzione dei lavori e per la preliminare autorizzazione idraulica), dovrà garantire la continuità del deflusso idraulico del corso d'acqua;
4. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae e ARSPPC per eventuali concessione/autorizzazioni;
5. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da

vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria dell'opera esistente e di pulizia del tratto interessato dall'attraversamento, estesi per almeno 10 metri a monte ed a valle dello stesso. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere esistenti a carico del richiedente;

6. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
7. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;
8. Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti;
9. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con

pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

10. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;
11. il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
12. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare

qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

Articolo 9

REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione, che dovrà avvenire a cura del concessionario entro il termine di venti giorni dall'emanazione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per accettazione:

Il Richiedente:

Società Terme di Castrocara Spa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.